



**CALL FOR ABSTRACTS**  
**GENDER-BASED VIOLENCE AND CRIMINAL JUSTICE**  
**14-16 SETTEMBRE 2026**  
**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**

### **Aree tematiche e obiettivi**

La *Summer School Gender-based violence and criminal justice* aspira a costituire un momento di riflessione sulle problematiche relative alla criminalizzazione della violenza di genere, tramite l'adozione di una prospettiva interdisciplinare e il confronto con ospiti internazionali di alto profilo.

In questa prima edizione, il corso sarà dedicato ai delitti contro la sfera sessuale. Il recente dibattito sulla riforma dell'art. 609-*bis* c.p., contrassegnato da un acceso contrasto fra maggioranza e opposizione e dal fiorire di prese di posizione significativamente discordanti da parte degli operatori giudiziari e delle associazioni di settore, ha invero rivelato la necessità di riflettere sul fondamento e sulle implicazioni della riformulazione del reato di violenza sessuale in maniera coerente con un modello consensuale. A tale considerazione si aggiunge che i delitti inerenti alla sfera sessuale sono da tempo oggetto di un'ampia discussione in sede internazionale, che non può essere ignorata laddove ci si ponga nella prospettiva di aggiornare la disciplina offerta dal nostro codice penale. In questo scenario, la *Summer School* intende approfondire i temi che seguono.

1. Il ruolo del consenso e la tipizzazione del reato di violenza sessuale

Dal confronto tra gli ordinamenti che hanno riformato le proprie fattispecie di violenza sessuale in maniera coerente con un modello consensuale emerge che, con riferimento alla tipizzazione di questo reato, sono possibili diverse soluzioni: mentre in alcuni sistemi la punibilità è legata al compimento di un atto sessuale nonostante la volontà contraria dell'altra persona (modello del consenso negativo), in altri si ritiene invece sufficiente la mancanza di una previa manifestazione di consenso (modello del consenso positivo). Ancor più a monte, non vi è unanimità di vedute in ordine all'essenza di tale ultimo elemento, se consistente in uno stato mentale o in un atto di comunicazione.

A fronte di un simile quadro, la prima necessità che si pone è comprendere se ai diversi modelli brevemente evocati corrisponda un'effettiva differenziazione nell'ampiezza della tutela penale ovvero se le disparità brevemente ricordate risiedano su un piano puramente simbolico. Sotto questo profilo, emerge l'utilità di un lavoro di comparazione, volto ad approfondire le legislazioni che hanno adottato un modello consensuale nella disciplina della violenza sessuale. Sotto altro profilo, non si deve poi trascurare che, una volta che si ponga il consenso al centro della tutela penale, risulta necessario individuare i requisiti di validità dello stesso ovvero i fattori che possono condizionarne la manifestazione. Occorre dunque allargare la riflessione, chiedendosi ad esempio se e a quali condizioni l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti possa privare il consenso di validità; se a quali condizioni le disparità di potere possano incidere sulla capacità di autodeterminazione ovvero l'inganno possa viziare il consenso; ancora,

occorre domandarsi quale trattamento riservare ai casi in cui venga realizzato un atto diverso da quello rispetto al quale è stato manifestato il consenso (si pensi, ad esempio, al c.d. *stealth*ing).

Con riferimento a tutte queste ipotesi, inoltre, si tratta di verificare quale sia il criterio di imputazione soggettiva del reato che consente di evitare lacune di punibilità, senza peraltro violare il principio di colpevolezza.

Infine, occorre meditare sull'opportunità di differenziare la tutela penale in relazione alla tipologia di aggressione inferta alla libertà di autodeterminazione sessuale, ovvero, in altra prospettiva, si tratta di comprendere se sia opportuno regolare mediante un'apposita incriminazione le condotte riconducibili al paradigma della molestia sessuale.

## 2. Le aggressioni alla sfera sessuale commesse nel mondo digitale

A fronte del sempre più rapido sviluppo tecnologico, mediante fra l'altro l'irrompere dell'intelligenza artificiale, aumentano le possibilità di espressione della persona, ma anche i rischi di aggressione alla sfera sessuale: esemplare, in questo senso, è il caso del *deepfake*, che secondo alcuni studi è attualmente utilizzato soprattutto per la produzione di materiali pornografici, successivamente diffusi senza il consenso della persona oggetto di rappresentazione.

Se alla luce di tale considerazione si comprende la recente scelta del legislatore eurounitario di prevedere misure di armonizzazione precipuamente rivolte a contrastare la violenza di genere *online*, oltre che, sul piano nazionale, l'introduzione dell'art. 612-*quater* c.p., non si può peraltro trascurare il rischio di eccessi di regolamentazione, mediante la criminalizzazione di condotte di tipo bagattellare, prive di rilevanza ove commesse all'interno del mondo "reale". Più in generale, ci si deve domandare se le offese realizzate all'interno della rete siano equiparabili a quelle recate dai più tradizionali reati contro la libertà sessuale o se invece presentino un più pregnante contenuto di disvalore, tale da giustificare un più ampio intervento del legislatore.

Nella cornice delineata vanno inserite le singole tipologie di aggressione alla libertà sessuale: più in particolare, occorre riflettere sulla rilevanza della creazione non consensuale di immagini intime, piuttosto che della manipolazione tramite programmi di intelligenza artificiale di contenuti reali (c.d. *deepfake*); parimenti, emerge la necessità di meditare sulla disciplina della diffusione non consensuale di contenuti intimi, alla luce anche dei difetti di formulazione dell'art. 612-*ter* c.p., e sul trattamento delle condotte moleste, come l'invio non desiderato di materiali di natura sessuale (c.d. *cyberflashing*), che la recente Direttiva 2024/1385 ha reso oggetto di obblighi di criminalizzazione. Sotto altro profilo, emerge la necessità di verificare se sia corretto applicare la fattispecie di violenza sessuale anche a condotte commesse all'interno della rete ovvero se l'integrazione di questo reato non possa prescindere dalla violazione della sfera fisica della persona.

Un peculiare approfondimento deve essere poi riservato alle condotte che coinvolgono i minori: se, infatti, l'impossibilità di realizzare una completa rimozione dei contenuti che vengono immessi nella rete induce a escludere qualsivoglia capacità di disposizione da parte del minore della propria immagine, nemmeno si deve però trascurare la necessità di assicurare uno spazio per l'esercizio della sessualità, che oggi inevitabilmente avviene anche all'interno della sfera digitale.

Infine, con riferimento a tutti i temi elencati, l'analisi del diritto vigente si deve saldare con l'adozione di una prospettiva di politica criminale; per questo, la riflessione può beneficiare del confronto con le soluzioni adottate in altri ordinamenti.

## 3. I delitti contro la libertà sessuale tra prevenzione, punizione e riparazione

Gli interventi legislativi relativi ai delitti contro la libertà sessuale che si sono susseguiti negli ultimi dieci anni hanno avuto come minimo comun denominatore l'inasprimento della risposta sanzionatoria, mediante la modifica delle cornici edittali dei singoli reati e l'introduzione di circostanze aggravanti incentrate sulle caratteristiche della vittima o sul movente dell'autore. Non sono mancate però nemmeno innovazioni più marcatamente orientate in una prospettiva special-preventiva: in questo senso si segnala la valorizzazione della partecipazione a percorsi di trattamento ai fini, fra l'altro, della concessione della sospensione condizionale della pena, piuttosto che della revoca della misura dell'ammonizione del Questore. Nel ricostruire la strategia di contrasto ai delitti inerenti alla libertà sessuale seguita dal nostro legislatore, occorre poi menzionare il progressivo allargamento delle misure di prevenzione, i cui contenuti sono stati in parte modificati in modo da tenere conto delle caratteristiche della violenza domestica e di genere.

Rispetto al quadro delineato, il primo problema che si pone riguarda le modalità attraverso le quali conciliare la finalità general-preventiva della pena con le esigenze di trattamento e rieducazione. Inoltre, a fronte dell'esiguità dei dati a disposizione, relativi ai percorsi di recupero degli uomini autori di violenza, ci si deve interrogare sull'effettiva capacità del sistema di realizzare gli obiettivi di prevenzione del reato e di riduzione della recidiva. Sotto altro profilo, occorre poi verificare se le misure qui sinteticamente evocate siano state disegnate in modo da assicurare il rispetto dei principi garantistici fondamentali; sullo sfondo di tale questione sta un più ampio interrogativo relativo alla funzione che la sanzione penale deve dispiegare nel contrasto alla violenza di genere.

In una prospettiva radicalmente diversa, infine, si pone la domanda se, nel settore in esame, vi sia spazio per risposte improntate a paradigmi differenti rispetto a quello della punizione: il pensiero corre ai programmi di giustizia riparativa che, in assenza di specifici divieti da parte del legislatore, stanno trovando alcune prime applicazioni anche nel contesto dei delitti inerenti alla sfera sessuale.

#### 4. L'accertamento del consenso e il processo penale davanti alle aggressioni alla sfera sessuale

Nel dibattito sulla riforma dell'art. 609-*bis* c.p., un ruolo centrale è stato svolto dal problema dell'accertamento del reato: se da un lato la modifica della fattispecie in maniera coerente con un modello consensuale sembra poter contribuire a fare chiarezza in ordine alla rilevanza del consenso, dall'altro non si è mancato di osservare che la stessa potrebbe generare fenomeni di inversione dell'onere della prova a danno dell'imputato, con conseguente violazione della presunzione di non colpevolezza e, più in generale, dei principi del giusto processo. La questione è ampiamente dibattuta anche sul piano internazionale, ove, in particolare, l'adozione di un modello consensuale positivo è stata argomentata fra l'altro alla luce della sua capacità di contrastare la c.d. vittimizzazione secondaria, prodotta dall'esposizione della persona offesa alla cruenta del processo.

Al riguardo, non si può peraltro trascurare che il legislatore italiano, in linea con quanto accaduto in altri ordinamenti, ha recentemente deciso di modificare le regole relative alla conduzione dell'esame delle vittime di reati inerenti alla sfera sessuale, attraverso l'introduzione di un divieto (ulteriore rispetto a quello enucleato nell'art. 472, comma 3-*bis* c.p.p.) di domande e contestazioni che possano esporre la persona offesa «a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria» (art. 499 c.p.p., così come modificato dall'art. 3 lett. t della l. 2 dicembre 2025, n. 181). Si avverte, in altri termini, la necessità di valutare la tenuta dell'attuale bilanciamento fra le esigenze di protezione della

persona offesa e la tutela del diritto di difesa dell'imputato, sul piano sia del diritto sostanziale che di quello processuale, alla luce anche di una possibile riscrittura dell'art. 609-bis c.p.

Tali ultime considerazioni non concorrono solamente a plasmare le regole relative alla valutazione della prova testimoniale, ma si inseriscono in una più ampia riflessione circa l'ampiezza degli spazi da assegnare, all'interno delle dinamiche processuali, alle esigenze di protezione e alle prerogative procedurali della vittima, facendo emergere più ampi interrogativi in ordine a quale sia la funzione del processo nei casi di violenza di genere, e a quale possa essere il contributo che lo stesso è in grado di apportare al percorso di rielaborazione del trauma prodotto dal reato e alla prevenzione di nuovi atti di violenza.

## **Struttura della *Summer School***

La *Summer School* alternerà momenti di formazione, a cura di docenti provenienti da Università estere e italiane, con la presentazione da parte di giovani studiosi e studiose di relazioni dalla durata di circa 20 minuti relative ai temi sopra indicati.

Hanno assicurato la loro partecipazione il prof. Dsouza Mark, Associate Professor in Law presso l'University College London (UK); la prof. Helfer Margareth, Professoressa associata di diritto e procedura penale presso l'Università di Innsbruck (AT), la prof. McGlynn Clare, Professor of Law presso l'Università di Durham (UK), la prof. Pomares Cintas Esther, Catedrática de Derecho penal presso l'Università di Jaén (ES), la prof. Sanz Mulas Nieves, Catedrática de Derecho penal presso l'Università di Salamanca (ES). I giovani studiosi e le giovani studiose, in numero massimo di dieci, saranno selezionati tramite questa *call* con le modalità di seguito indicate.

## **Chi può fare domanda?**

La *call* è indirizzata a dottorandi e dottorande di ricerca, dottori e dottoresse di ricerca, assegnisti e assegniste, ricercatori e ricercatrici universitari con programma di ricerca in diritto processuale penale, diritto penale sostanziale e criminologia, che svolgano attività presso un'Università o un centro di ricerca in Italia o all'estero.

## **Come fare domanda?**

Coloro che sono interessati a rispondere alla *call* devono inviare un *abstract* privo di bibliografia, di massimo 4000 caratteri, spazi inclusi, all'indirizzo [summerschool.gbv@unipv.it](mailto:summerschool.gbv@unipv.it), utilizzando il *form* allegato. Nel *form* devono essere riportati il titolo, l'area tematica prescelta (1. il ruolo del consenso e la tipizzazione del delitto di violenza sessuale; 2. le aggressioni alla sfera sessuale commesse nel mondo digitale; 3. i delitti contro la libertà sessuale tra punizione, prevenzione e riparazione; 4. l'accertamento del consenso e il processo penale davanti alle aggressioni alla sfera sessuale) e l'*abstract*; nel corpo dell'*e-mail* devono invece essere indicate le informazioni personali dell'autore o autrice (nome, cognome, titolo accademico, indirizzo *e-mail* al quale si vuole essere ricontattati).

## **Costi e finanziamento**

Per i relatori e le relatrici selezionati, la partecipazione alla *Summer School* è gratuita; l'Università di Pavia provvederà inoltre alla copertura delle spese di pernottamento presso i collegi universitari e le strutture convenzionate.

Per tutti gli altri, è previsto un contributo di 50 euro a parziale copertura delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali didattici, l'organizzazione dei *coffee* e *lunch break* e della cena sociale.

## **Procedura di selezione**

La selezione avverrà tramite procedura di *peer review* anonima tra coloro che risponderanno alla *call*. Nella selezione dei relatori e delle relatrici si terrà conto della qualità complessiva dell'*abstract*, dell'originalità e della correttezza metodologica della proposta; in caso di parità di punteggio, si privilegeranno le relazioni che consentono di assicurare la copertura di tutte le aree tematiche indicate.

I revisori incaricati della selezione degli *abstract* sono i seguenti:

- Dott. Sofia Braschi
- Dott. Gian Marco Caletti
- Dott. Elena Mattevi
- Dott. Bartolomeo Romanelli

La procedura di selezione sarà organizzata in modo da garantire l'anonimato dei partecipanti; in particolare, la segreteria organizzativa della *Summer School* procederà all'anonimizzazione delle proposte e, al termine della selezione, renderà noti solamente i nominativi di coloro che saranno stati selezionati.

## **Quando fare domanda?**

Coloro che sono interessati a rispondere a questa *call* devono avanzare le loro candidature **entro le ore 12.00 di lunedì 15 giugno 2026**.

## **Sede e periodo di svolgimento della *Summer School***

La *Summer School* avrà luogo dal 14 al 16 settembre 2026 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia (Corso Strada Nuova 65, Pavia); non sarà possibile partecipare a distanza.

## **Attestato di partecipazione**

Per i dottorandi e le dottorande di ricerca, la partecipazione alla *Summer School* comporta il riconoscimento di 3 CFU; in ogni caso, al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione.